



**ORDINE DEI GEOLOGI  
DELLA PUGLIA**

**PROTOCOLLO DI INTESA  
TRA REGIONE PUGLIA**

**E**

**ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DI PUGLIA**

**PER**

**ATTIVITA' DI PREVENZIONE, MONITORAGGIO E VERIFICA PER LA  
MITIGAZIONE DEI RISCHI INSISTENTI SUL TERRITORIO REGIONALE.**

**Premesso**

- che la legge 24 febbraio 1992, n. 225, così come integrata e modificata per ultimo dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, ha istituito il Servizio di Protezione Civile Nazionale;
- che la legge regionale n. 18 del 2000 ha disciplinato le funzioni amministrative riservate alla competenza della Regione Puglia e quelle delegate a Province e Comuni in materia di protezione civile e lotta agli incendi boschivi;
- che con Deliberazione di G.R. n. 255 del 7.3.2005 la Regione Puglia ha approvato le linee guida per la pianificazione di emergenza in materia di protezione civile;
- che l'art. 108 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha normato il "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- che la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 27.02.2004 e s.m. e i. ha dettato gli "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile";
- che il Dipartimento della Protezione Civile in data 21.05.2012 ha sottoscritto con il Consiglio Nazionale dei Geologi un protocollo di intesa.
- che ai sensi dell'art. 2 della legge 225/92 ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:

o eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

o eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano "intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via

ordinaria;

o calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo”

- che ai sensi dell'art. 3 della L. 225/92 le attività ed i compiti della Protezione Civile sono volte alla previsione e prevenzione delle varie Ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni colpite da eventi calamitosi ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'art. 2;
- che la previsione consiste nelle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia, dirette all'identificazione degli scenari di rischio probabili e, ove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi
- che la prevenzione consiste nelle attività volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verificano danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione. La prevenzione dei diversi tipi di rischio si esplica in attività non strutturali concernenti l'allertamento, la pianificazione dell'emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile nonché l'informazione alla popolazione e l'applicazione della normativa tecnica, ove necessarie, e l'attività di esercitazione.
- che il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi integrati e coordinati diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.
- che il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione. coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita;
- che ai sensi dell'art. 3 bis della legge 225/1992, nell'ambito delle attività di protezione civile è organizzato il sistema di allerta statale e regionale, costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e per acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative al preannuncio, all'insorgenza e all'evoluzione dei rischi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 al fine di allertare e di attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali.
- che le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio;
- che ai sensi dell'art. 6 della L. 225/92, all'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, e vi concorrono gli Enti Pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed

organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati;

- che concorrono, altresì, all'attività di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile. nonché gli ordini ed i collegi professionali;
- che, pertanto, la Regione Puglia e l'Ordine regionale dei Geologi concordano in ordine all'opportunità di instaurare forme strutturate di collaborazione per le attività di prevenzione, monitoraggio e verifica per la mitigazione dei rischi, derivanti da particolari emergenze e calamità, insistenti sul territorio regionale, da sviluppare soprattutto nell'ambito delle diverse fasi del sistema di allerta regionale ;
- che la Regione, per affrontare le attività di Protezione Civile, nell'imminenza delle emergenze e durante il loro sviluppo, può avvalersi di Tecnici Specialisti che prestano la loro opera in forma volontaria;
- che a tal fine presso l'Ordine Regionale dei Geologi sarà costituito un "Gruppo di Protezione Civile" composto da professionisti che possiedono competenze altamente qualificate in materia di protezione civile.

### **Tutto ciò premesso**

**tra**

la Regione Puglia, d'ora innanzi denominata "Regione", rappresentata da

,

**e**

l'Ordine dei Geologi della Regione Puglia, d'ora in poi denominato "Ordine Professionale", rappresentato dal suo Presidente pro tempore quale legale rappresentante, prof. Alessandro Reina,

**si stipula quanto segue:**

### **Articolo I • (Oggetto e finalità)**

Le premesse sono parte integrante del presente protocollo d'intesa.

Il presente protocollo regola i rapporti tra la Regione Puglia – Servizio di Protezione Civile e l'Ordine Professionale con finalità di supporto per fronteggiare gli eventuali stati emergenziali a seguito di calamità naturali e per attività di prevenzione, monitoraggio e verifica per la mitigazione dei rischi insistenti sul territorio regionale.

L'Ordine Professionale, in ragione della sua natura pubblica e delle specifiche competenze dei propri iscritti, intende fornire alla Regione Puglia un apporto concreto e senza fini di lucro, organizzando e mettendo a disposizione dell'Ente Regionale il supporto del proprio "Gruppo di Protezione Civile",

da attivarsi su espressa richiesta del Servizio Regionale Protezione Civile.

Il Gruppo, che sarà a disposizione della Regione a seguito dell'attivazione, avrà funzioni, secondo le proprie specifiche competenze professionali, sia di supporto tecnico o operativo alle istituzioni competenti nella fase di emergenza, sia di supporto al primo intervento tecnico nello svolgimento delle prime valutazioni per il ripristino delle normali condizioni di vita.

Il "Gruppo Protezione Civile " collaborerà con il Servizio Regionale Protezione Civile da cui sarà coordinato per tutta la durata dell'intervento richiesto.

La Regione potrà avviare progetti formativi e programmi di aggiornamento periodico, uniformi su tutto il territorio regionale, in materia di Protezione Civile, ai quali potranno partecipare i tecnici facenti parte del "Gruppo Protezione Civile", come sopra individuato.

### **Articolo 2 - (Durata)**

Il presente protocollo d'intesa ha la durata di anni due dalla data di sottoscrizione tra le parti e potrà essere rinnovato previo consenso espresso delle parti. E' escluso il rinnovo tacito.

### **Articolo 3- (Obblighi assunti dalle parti)**

L'Ordine Professionale si impegna a mettere a disposizione della Regione liste nominative di professionisti competenti in materia, muniti di polizza assicurativa per la responsabilità civile, per lo svolgimento di attività tecnico-professionali in forma volontaria limitatamente agli interventi segnalati dalla Direzione Regionale Protezione Civile.

### **Articolo 4 – (Attuazione del Protocollo di intesa)**

A valle della sottoscrizione del presente protocollo sarà definito, di concerto tra la Regione e l'Ordine Professionale, uno o più documenti tecnici costituenti i programmi operativi, aggiornabili annualmente o all'occorrenza, con l'indicazione da parte dell'Ordine Professionale dei professionisti disponibili per ciascuna delle 6 (sei) zone di allerta in cui è articolato il territorio pugliese, con l'individuazione, di concerto, delle tipologie di supporto tecnico professionale, soprattutto riferite al rischio idrogeologico, nonché dei punti critici potenzialmente oggetto di intervento.

Detti programmi operativi potranno, ove necessario, coinvolgere gli altri soggetti istituzionalmente competenti in materia di prevenzione del rischio geologico.

### **Articolo 5 (Oneri)**

A fronte dell'attività di supporto tecnico per il potenziamento del sistema di protezione civile regionale La Regione riconosce all'Ordine Professionale una quota forfettaria di rimborso annuale per le spese e i consumi sostenuti e debitamente documentati dall'Ordine stesso.

L'importo del rimborso forfettario viene preventivamente definito annualmente con i programmi operativi di cui al precedente art. 4, nel limite massimo complessivo di €/anno 30.000,00

### **Articolo 6 - (Estendibilità agli enti locali)**

Sulla base del presente protocollo i Comuni e le Province della regione Puglia potranno stipulare direttamente con l'Ordine Professionale specifici atti convenzionali, a loro esclusivo carico, aventi le stesse caratteristiche del presente protocollo d'intesa, finalizzati a potenziare il sistema di protezione civile locale e più in generale di vigilanza idrogeologica del territorio.

### **Articolo 7 - (Modificazioni dell'atto ed adesioni successive)**

Qualunque modificazione al presente protocollo sarà apportata con il consenso unanime delle parti.

### **Articolo 8 - (Foro Competente)**

Per eventuali controversie, è competente il Foro di Bari.

Bari,

per la Regione

per l'Ordine dei Geologi della Puglia